

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 74/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1004 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Luigi FALCONE, e della società USD LUPETTI BIANCHI TRINO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Luigi FALCONE, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Lupetti Bianchi Trino, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 109 delle N.O.I.F. per avere lo stesso concordato con i sigg.ri Emanuele Apollo e Tommaso Porta, all'epoca dei fatti calciatori tesserati per la società U.S.D. Lupetti Bianchi Trino, che questi ultimi presentassero al Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta la richiesta di svincolo dalla società dallo stesso rappresentata ai sensi dell'art. 109 delle N.O.I.F., così come poi effettivamente avvenuto in data 24.2.2026, in assenza dei presupposti previsti da tale norma;

USD LUPETTI BIANCHI TRINO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale, all'epoca dei fatti, erano tesserati i sigg.ri di cui al procedimento in oggetto;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Luigi FALCONE,
 - Società USD LUPETTI BIANCHI TRINO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luigi Falcone;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Luigi FALCONE,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società USD LUPETTI BIANCHI TRINO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò